Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 14 agosto 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

1969

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1968, n. 1655.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale degli infermi San Giovanni Battista, con sede in Gattinara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Vercelli in data 15 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'« ospedale degli Infermi San Giovanni Battista » di Gattinara, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'« ospedale degli Infermi San Giovanni Battista », con sede in Gattinara (Vercelli), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Vercelli;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Gattinara;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1953, registro n. 6 Interno, foglio n. 295.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1969
Atti del Governo, foglio n. 228, foglio n. 117. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1969, n. 498.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Magalini Marcello, Giulia e Gina », con sede in Villafranca Veronese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Verona in data 24 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Magalini Marcello,

Giulia e Gina » di Villafranca Veronese, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Magalini Marcello, Giulia e Gina », con sede in Villafranca Veronese (Verona), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Verona;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Villafranca Veronese;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1951, registro n. 38 Interno, foglio n. 24.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 120. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. **499.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Giuseppe Fornaroli », con sede in Magenta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 7 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Giuseppe Fornaroli » di Magenta, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1965;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Giuseppe Fornaroli », con sede in Magenta (Milano), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Milano;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Magenta;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1965, registro n. 8 Interno, foglio n. 236.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 7 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 116. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. **500.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Viarana », con sede in Besana-Brianza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 13 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Viarana » di Besana-Brianza, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Viarana », con sede in Besana-Brianza (Milano), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Milano;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Besana-Brianza;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello sta-

tuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1963, registro n. 14 Interno, foglio n. 230.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 118. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1969, n. **501**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile di Santa Lucia, con sede in Recanati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Macerata in data 5 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Santa Lucia di Recanati è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 4 dello statuto approvato con regio decreto 22 ottobre 1884;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile di Santa Lucia, con sede in Recanati (Macerata), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Macerata;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Recanati;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 22 ottobre 1884.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 121. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. **502**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « G. Cascione », con sede in San Cesario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Lecce in data 3 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « G. Cascione » di San Cesario, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 2 ottobre 1879, modificato con regio decreto 29 giugno 1939;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « G. Cascione », con sede in San Cesario (Lecce), di cui alle premesse è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Lecce;
tre membri eletti dal consiglio comunale di San Cesario;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 2 ottobre 1879, modificato con regio decreto 29 giugno 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 122. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. **503**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale denominato « Istituto ortopedico Matteo Rota », con sede in Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Bergamo in data 28 settembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Istituto ortopedico Matteo Rota » di Bergamo, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 10 marzo 1932;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Istituto ortopedico Matteo Rota », con sede in Bergamo, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Bergamo;

due membri eletti dal consiglio comunale di Bergamo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 10 marzo 1932.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 119. — CARUSO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1969, n. 504.

Prelevamento di L. 467.235.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 467.235.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969.

Signor Presidente,

Il decreto che si sottopone alla firma della S.V. on.le concerne il prelevamento di lire 467.235.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1969, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Fitto di locali (cap. n. 1093) . . L. 20.735.000
(integrazione occorrente in relazione al fitto in via del Tritone 142 di nuovi locali per la Presidenza del Consiglio, prima non prevedibile)

Spese per il funzionamento delle Sezioni e delegazioni regionali della Corte dei conti nonchè degli uffici distaccati (cap. n. 1699) . . . . . » 5.000.000 — L. 25.735.000
(integrazione necessaria in relazione a sopravvenute esigenze)

Ministero degli affari esteri:

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero (capitolo n. 1536) . . . . . . L. 9.000.000

Spese eventuali all'estero (cap. numero 1789) . . . . » 23.000.000 — L. 32.000.000
(assegnazioni necessarie per provvedere alle spese inerenti al viaggio del Capo dello Stato in Inghilterra)

Spese riservate del Ministero degli affari esteri (cap. n. 1621) . . . . » 394.500.000
(per indilazionabili esigenze prima non prevedibili)

Ministero dell'interno:

Spese per la lotta alla delinquenza organizzata ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza (cap. n. 1461) . . L. 10.000.000
(per inderogabili spese relative alla lotta contro le frodi e le sofisticazioni alimentari prima non adeguatamente prevedibili)

Ministero dei trasporti:

Assegni e indennità agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari (cap. n. 1063) . . . . L. 5.000.000
(integrazione occorrente per corrispondere le indennità agli addetti alla segreteria di un nuovo Sottosegretario).

L. 467.235.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 28 febbraio 1969, n. 21;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, è autorizzato il prelevamento di L. 467.235.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 1093 — Fitto di locali . . . L. 20.735.000

Cap. n. 1699 — Spese per il funzionamento delle sezioni e delegazioni regionali della Corte dei conti nonchè degli uffici distaccati . . . . » 5.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 1536 — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	L.	9.000.000
Cap. n. 1621 — Spese riservate del Ministero degli affari esteri	»	394.500.000
Cap. n. 1789 — Spese eventuali all'estero	»	23.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 1461 — Spese per la lotta alla delinquenza organizzata ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza, ecc.	»	10.000.000

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile:

Cap. n. 1063 — Assegni e indennità agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari	»	5.000.000
	L.	467.235.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 123. — CARUSO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1969.
Scioglimento del consiglio comunale di Massa.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il consiglio comunale di Massa — al quale la legge assegna quaranta membri — risultò costituito, dopo le elezioni del 27 novembre 1966, da vari gruppi di consiglieri, singolarmente privi di una maggioranza decisiva, divisi da profondi contrasti.

Solo nel marzo del 1967 l'alleanza di due dei suddetti gruppi consentì l'elezione della giunta, ma i contrasti persistenti in seno alla coalizione portarono in breve alle dimissioni del sindaco e degli assessori.

Nel gennaio 1968, fallito ogni tentativo di nuovo accordo fra gli stessi gruppi, venne costituita una giunta minoritaria, la quale si trovò, conseguentemente, ad operare in condizioni di estrema difficoltà, tanto che lo schema di bilancio di previsione per il 1968, da essa predisposto, non raccolse, pen ben due volte, il numero dei suffragi richiesti dalla legge e potè essere approvato soltanto il 15 dicembre di quell'anno mercè il voto determinante di due consiglieri di opposizione, uno dei quali decisamente non gradito, per motivi politici, alla giunta stessa.

Per tale fatto il sindaco e gli assessori rassegnarono le dimissioni dalla carica, delle quali il consiglio prese atto il 16 gennaio 1969.

Si aprì così una crisi che l'amministrazione si è dimostrata assolutamente incapace di risolvere.

Infatti, ben cinque sedute consiliari indette, per la ricostituzione degli organi, nei giorni 27 febbraio, 7, 21, 28 e 31 marzo u.s., delle quali le ultime due convocate d'ufficio dal prefetto, risultarono infruttuose.

Allo scopo, allora, di porre inequivocabilmente il consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, il prefetto dispose d'ufficio due ulteriori sedute di quell'organo, in prima e seconda convocazione, per l'elezione del sindaco e della giunta, facendo notificare ai singoli consiglieri il formale avvertimento che ove anche tali adunanze fossero risultate infruttuose si sarebbe reso inevitabile il ricorso al provvedimento di rigore previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale.

Neppure tale estremo tentativo ha avuto, però, esito in quanto nel corso di entrambe le anzidette sedute, fissate per il 3 e l'8 aprile u.s., è venuto a mancare il numero legale dei presenti, per cui non è stato possibile procedere alle votazioni per l'elezione degli organi ordinari del comune.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, nonostante la formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge e che la paralisi funzionale che lo travaglia, non suscettibile di alcuna positiva evoluzione, costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, ai sensi del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839

Attesa la manifesta inadempienza di quel consiglio comunale in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 13 giugno 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Massa ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del vice prefetto dott. Salvatore Ricceri.

Roma, addì 28 luglio 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Massa non ha provveduto alla ricostituzione degli organi ordinari, dopo le dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 13 giugno 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Massa è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Salvatore Riccerl è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1969

SARAGAT

RESTIVO

(7542)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 1969.

Sostituzione di un membro supplente del comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di case per lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1967, relativo alla nomina dell'avv. Germano Secreti a membro del comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la nota in data 5 novembre 1968, con la quale l'avv. Germano Secreti rassegna le proprie dimissioni dall'incarico precitato;

Vista la nota n. 0530/16076 del 5 novembre 1968, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana propone la nomina dell'avv. Riccardo Cocco a membro supplente del comitato centrale predetto, in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione dell'avv. Germano Secreti dimissionario;

Ritenuta l'opportunità di accettare le dimissioni dell'avv. Germano Secreti e di procedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

L'avv. Riccardo Cocco è nominato membro supplente del comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione dell'avv. Germano Secreti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1969

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(7386)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1969.

Delega al Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste a presiedere la commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 12 giugno 1962, n. 567, recante norme in materia di affitto di fondi rustici, la quale prevede all'art. 5 l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di una commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici;

Visto il decreto 15 ottobre 1962, contenente il regolamento per il funzionamento di tale organo;

Visto il decreto 9 maggio 1966, concernente la composizione della commissione;

Ritenuta l'opportunità di delegare le funzioni di presidente della stessa al Sottosegretario di Stato on. avvocato Nello Mariani;

Decreta:

Articolo unico

Il Sottosegretario di Stato on. avv. Nello Mariani è delegato a presiedere la commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici prevista dall'art. 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 febbraio 1969

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1969
Registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 101

(7385)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del comune di Pineto.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Teramo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 20 giugno 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera nel comune di Pineto;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, per la sua conformazione, un complesso di punti di vista pubblici, e di quadri naturali visibili dai predetti punti di vista, interdipendenti tra loro, per il concorrere di punti di belvedere dal mare e dalle strade in pianura, verso colli e le alture all'interno; dalla strada statale e dalla ferrovia verso il mare e le alture; da quest'ultime, e dai loro molti versanti verso la pianura, il mare e la veduta dell'andamento della costa e della spiaggia; determinando tutto ciò una reciproca rete di relazioni visive, mutuamente interdipendenti, e tali da formare un eccezionale quadro d'insieme di bellezza paesistica e naturale;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di Pineto (Teramo) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal mare Adriatico fino all'intersezione con l'asse della strada comunale ex-stazione di Scerne; indi, lungo l'asse della medesima strada fino ad intersecare l'asse della strada statale 16 Adriatica; di qui, lungo l'asse della strada statale 16 verso nord, per breve tratto fino all'intersezione con l'asse della strada da Scerne a Torre San Rocco; indi, lungo l'asse di quest'ultima strada, attraverso la quota (+ 17), fino al bivio della strada comunale per Colle Morino; da tale bivio, lungo l'asse di detta strada comunale attraverso le quote (+ 34), (+ 33), (+ 64) e (+ 107), fino all'intersezione colla curva di livello a quota (+ 100); indi, segue la curva di livello (+ 100) fino all'intersezione con l'asse della strada comunale che discende dal Colle Morino, in corrispondenza del punto a quota (+ 93); indi, da tale quota, lungo la strada comunale, attraverso i punti a quota (64 +), (+ 47) e (+ 29) fino all'intersezione con l'asse della strada provinciale 28/*A* per Atri; indi da tale intersezione, segue l'asse della provinciale suddetta fino a discendere alla quota (+ 8) all'altezza del torrente Calvano; da tale quota, lungo una linea parallela alla variante della strada statale n. 16 Adriatica, distante da questa mt. 120, fino all'intersezione con l'asse della strada comunale Costa del Mulino, indi lungo l'asse di questa strada, attraverso le quote (+ 62), (+ 82) e (+ 174), fino ad intersecare, a quest'ultima quota, l'asse della strada provinciale 28 per Mutignano; di qui, lungo l'asse di detta strada fino all'intersezione con l'asse della strada comunale per Villa Coccianini; indi lungo l'asse della strada comunale stessa, attraverso la quota + 59 fino all'imboccatura del viale d'accesso alla Villa Coccianini indi, dall'asse del detto viale d'accesso, lungo la strada comunale che sale a quota (+ 90); indi, da tale quota lungo l'asse del sentiero vicinale che discende in località Casa Arlini a quota (+ 9); di qui, lungo una direzione mistilinea, parallela lungo tre tratti alla strada statale 16 Adriatica, e a distanza di mt. 600 da quest'ultima, fino all'intersezione con la linea di confine fra il comune di Pineto ed il comune di Silvi; indi tale linea di confine, fino al mare Adriatico.

All'interno del comprensorio fin qui descritto, resta esclusa dal vincolo la seguente zona:

a partire dall'intersezione fra l'asse della vecchia strada statale 16, con l'asse della strada della ex-colonia Urbini; lungo l'asse della vecchia strada statale 16 (viale D'Annunzio) fino all'intersezione con l'asse della strada urbana in asse alla stazione ferroviaria; di qui lungo tale strada urbana fino al centro del piazzale stazione ferroviaria, indi verso nord; lungo l'asse della via urbana, fino al bordo occidentale del ponte ferroviario sul torrente Calvano; indi, lungo l'asse del torrente medesimo, in direzione del mare, sino all'intersezione del limite interno della proprietà demaniale marittima, alla sinistra del torrente Calvano; di qui, lungo tale limite verso nord fino all'altezza corrispondente al km. 425 + 850 della strada statale 16; indi, dal punto suddetto, verso ovest in direzione normale al mare, il confine di vincolo attraverso la ferrovia Ancona-Pescara e la strada statale n. 16, perpendicolarmente ad entrambe e percorre l'asse della strada comunale, ortogonale alla strada statale 16, alla progressiva km.ca 425 + 850; lungo l'asse di tale strada comunale fino all'intersezione con l'asse del fosso Forma Calvano; indi lungo l'asse medesimo del fosso Forma Calvano, sino ad intersecare l'asse della strada provinciale 28/*A* per Atri; da qui, per brevissimo tratto, lungo tale strada fino all'intersezione con l'asse della variante alla strada statale 16 Adriatica; indi, lungo l'asse della variante fino all'incrocio con l'asse della strada ex-colonia Urbini; di qui, lungo l'asse della strada ex-colonia Urbnini, fino a ricongiungersi con l'asse della vecchia strada statale 16 (viale D'Annunzio) sopracitata.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Teramo.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Aquila curerà che il comune di Pineto provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 marzo 1969

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
PELLICANI

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Teramo

Verbale n. 6

Oggi, 20 giugno 1967, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Teramo, si è riunita la commissione provinciale di Teramo per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno.

1) Proposta di vincolo sulla zona costiera del comune di Pineto.

(*Omissis*).

Messa ai voti la proposta, tutti i componenti la commissione risultano favorevoli all'apposizione del vincolo sulla zona costiera del comune di Pineto.

Il vincolo si estende in una zona così delimitata.

COMUNE DI PINETO

Dal mare Adriatico fino all'intersezione con l'asse della strada comunale ex-stazione di Scerne; indi, lungo l'asse della medesima strada fino ad intersecare l'asse della strada statale 16

Adriatica; di qui, lungo l'asse della strada statale 16 verso nord, per breve tratto fino all'intersezione con l'asse della strada da Scerne a Torre S. Rocco; indi, lungo l'asse di quest'ultima strada, attraverso la quota (+ 17), fino al bivio della strada comunale per Colle Morino; da tale bivio, lungo l'asse di detta strada comunale attraverso le quote (+ 34), (+ 33), (+ 64) e (+ 107), fino all'intersezione con la curva di livello a quota (+ 100); indi, segue la curva di livello (+ 100) fino all'intersezione con l'asse della strada comunale che discende dal Colle Morino, in corrispondenza del punto a quota (+ 33); indi, da tale quota, lungo la strada comunale, attraverso i punti a quota (+ 64), (+ 47) e (+ 29) fino all'intersezione con l'asse della strada provinciale 28/A per Atri; indi da tale intersezione, segue l'asse della provinciale suddetta fino a discendere alla quota (+ 8) all'altezza del torrente Calvano; da tale quota, lungo una linea parallela alla variante della strada statale n. 16 Adriatica, distante da questa mt. 120, fino all'intersezione con l'asse della strada comunale Costa del Mulino; indi, lungo l'asse di questa strada, attraverso le quote (+ 62), (+ 82) e (+ 174), fino ad intersecare, a quest'ultima quota, l'asse della strada provinciale 28 per Mutignano; di qui, lungo l'asse di detta strada fino alla intersezione con l'asse della strada comunale per Villa Coccianini; indi lungo l'asse della strada comunale stessa, attraverso la quota + 59 fino all'imboccatura del viale d'accesso alla Villa Coccianini indi, dall'asse del detto viale d'accesso, lungo la strada comunale che sale a quota (+ 90); indi, da tale quota lungo l'asse del sentiero vicinale che discende in località Casa Arlini a quota (+ 9); di qui, lungo una direzione mistilinea, parallela lungo tre tratti alla strada statale 16 Adriatica; e a distanza di mt. 600 da quest'ultima, fino all'intersezione con la linea di confine fra il comune di Pineto ed il comune di Silvi; indi, lungo tale linea di confine, fino al mare Adriatico.

All'interno del comprensorio fin qui descritto, resta esclusa dal vincolo la seguente zona:

A partire dall'intersezione fra l'asse della vecchia strada statale 16, con l'asse della strada della ex-colonia Urbini; lungo l'asse della vecchia strada statale (viale D'Annunzio) fino alla intersezione con l'asse della strada urbana in asse alla stazione ferroviaria; di qui lungo tale strada urbana fino al centro del piazzale stazione ferroviaria; indi, verso nord, lungo l'asse della via Urbana, fino al borgo occidentale del ponte ferroviario sul torrente Calvano; indi, lungo l'asse del torrente medesimo, in direzione del mare, sino all'intersezione del limite interno della proprietà demaniale marittima, alla sinistra del torrente Calvano; di qui, lungo tale limite verso nord, fino all'altezza corrispondente al km. 425 + 850 della strada statale 16; indi, dal punto suddetto, verso ovest, in direzione normale al mare, il confine di vincolo attraverso la ferrovia Ancona-Pescara e la strada statale n. 16, perpendicolarmente ad entrambe, e percorre l'asse della strada comunale, ortogonale alla strada statale 16, alla progressiva km.ca 425 +850; lungo l'asse di tale strada comunale fino all'intersezione con l'asse del fosso Forma Calvano; indi, lungo l'asse medesimo del fosso Forma Calvano, sino ad intersecare l'asse della strada provinciale 28 A per Atri; da qui, per brevissimo tratto, lungo tale strada fino all'intersezione con l'asse della variante alla strada statale 16 Adriatica; indi, lungo l'asse della variante, fino all'incrocio con l'asse della strada ex-colonia Urbani; di qui, lungo l'asse della strada ex-colonia Urbani, fino a ricongiungersi con l'asse della vecchia strada statale 16 (viale D'Annunzio) sopra citata.

(7310)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1969.

Sostituzione di un membro della commissione regionale, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di L'Aquila, incaricata di decidere sui ricorsi avverso la determinazione del prezzo venale degli alloggi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina presso ciascun provveditorato regionale alle opere pubbliche di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali prevista dall'articolo 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24750, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 104, col quale venne costituita presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche di L'Aquila la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visti i decreti ministeriali 8 gennaio 1960, n. 125; 21 giugno 1960, n. 9744; 26 luglio 1960, n. 11031; 29 marzo 1962, n. 5161; 26 marzo 1965, n. 7002; 6 maggio 1966, n. 4899; 28 luglio 1968, n. 5832, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 18 febbraio 1960, registro n. 9, foglio n. 105; il 5 agosto 1960, registro n. 43, foglio n. 73; il 3 settembre 1960, registro n. 47, foglio n. 316; l'8 ottobre 1962, registro n. 37, foglio n. 104; il 24 aprile 1965, registro n. 17, foglio n. 389; il 7 luglio 1966, registro n. 15, foglio n. 180 e l'8 agosto 1967, registro n. 18, foglio n. 326, con i quali è stata aggiornata la composizione della commissione di che trattasi;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1966, numero 15634, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1966, registro n. 25, foglio n. 119, con il quale è stato chiamato a far parte della citata commissione il dott. Filippo Carusi, ispettore generale dell'amministrazione centrale;

Considerato che il predetto dott. Carusi è recentemente rientrato a Roma, per cui occorre procedere alla sua sostituzione in seno alla commissione di che trattasi;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Montefusco, ispettore generale dell'amministrazione centrale, è nominato membro della commissione di cui alle premesse istituita presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche di L'Aquila, in sostituzione dell'ispettore generale dott. Filippo Carusi, recentemente trasferito a Roma.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di cui alle premesse è attribuito al dott. Giuseppe Montefusco un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1202/2 dell'anno finanziario corrente e sui corrispondenti Capitoli degli anni finanziari futuri.

Roma, addì 24 marzo 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1969
Registro n. 6, foglio n. 385

(7388)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1969.

Sostituzione di un membro della commissione regionale, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Milano, incaricata di decidere sui ricorsi avverso la determinazione del prezzo venale degli alloggi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina presso ciascun provveditorato alle opere pubbliche di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24763, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 107, con il quale è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Milano, la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1964, n. 2181, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1964, registro n. 9, foglio n. 196, con il quale il dott. ing. Scipione Vallini, dirigente dell'ufficio tecnico erariale di Milano, è stato nominato membro della commissione di cui alle premesse, in sostituzione del dott. ing. Silvio Lazzari, collocato a riposo;

Considerato che il suddetto dott. ing. Scipione Vallini ha chiesto di essere sostituito nell'incarico di che trattasi e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla commissione succitata;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Natale Savia, dirigente dell'ufficio tecnico erariale di Milano è nominato membro della commissione di cui alle premesse, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Milano, in sostituzione del dott. ing. Scipione Vallini, dimissionario.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di cui alle premesse è attribuito al dott. ing. Natale Savia un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202/2 dell'esercizio finanziario in corso, e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 marzo 1969

Il Ministro: Mancini

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1969
Registro n. 6, foglio n. 356

(7387)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1969.

Regolamentazione dell'esercizio della pesca nel lago d'Iseo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 50 del regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987;

Visti i decreti ministeriali 26 aprile 1961, 12 marzo 1965 e 26 ottobre 1967, che disciplinano l'esercizio della pesca nel lago d'Iseo;

Viste le proposte formulate dai presidenti delle giunte provinciali di Bergamo e Brescia, su conforme parere delle commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque interne delle rispettive provincie;

Ritenuta l'opportunità di accogliere le suddette proposte;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto disciplina l'esercizio della pesca nel lago d'Iseo. Detto lago agli effetti della pesca si intende delimitato dallo sfocio del fiume Oglio nel lago, in comune di Costa Volpino (Bergamo), fino alla diga del consorzio irriguo dell'Oglio sita in comune di Sarnico (Bergamo).

Art. 2.

L'esercizio della pesca nel lago d'Iseo è consentito con le reti e gli attrezzi sottoelencati, aventi le caratteristiche per ciascuno indicati e con l'osservanza delle limitazioni previste.

Art. 3.

Reti a catino:

1. — *Bastardina*, nome volgare: spessetta, regagnina. (Specialmente usata per la pesca della tinca, del luccio, della trota, del coregono e del pesce persico). Lunghezza massima della rete mt. 190. Lunghezza minima della rete mt. 170. Altezza massima della rete maglie 900. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri trenta.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico (dal 15 aprile al 14 maggio) e della tinca (dal 1° al 30 giugno).

E' vietato tirarla da terra o da barca fissa.

Art. 4.

Reti a mantello:

1. — *Tencaro*, nome volgare: tencher. (Specialmente usato per la pesca della tinca, del luccio, della sardina — agone — e del pesce persico). Lunghezza massima della rete metri trecento. Altezza massima della rete metri due. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri trentacinque.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio (dal 20 marzo al 10 aprile) e della tinca (dal 1° al 30 giugno).

2. — *Tremaglio grande*, nome volgare: tremace, mappada. (Specialmente usata per la pesca del luccio e della tinca). Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. 35.

L'uso di detta rete è vietata durante il periodo di divieto di pesca del luccio (dal 20 marzo al 10 aprile) e della tinca (dal 1° al 30 giugno).

3. — *Tremaglio piccolo*, nome volgare: tremagì. (Specialmente usato per la pesca del salmerino, del pesce persico, della sardina e del luccio). Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. 25, nè superiore a mm. 28.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del salmerino (dal 10 novembre al 31 dicembre), del luccio (dal 20 marzo al 10 aprile), del pesce persico (dal 15 aprile al 14 maggio) e della sardina (dal 5 maggio al 5 giugno). E' fatto assoluto divieto di usare detta rete alla « posta » durante tutto il mese di giugno di ogni anno nel tratto a valle della congiungente tra il canale della « Torba » in comune di Iseo col pontile nuovo del porto di Predore, nello stesso periodo e nella stessa zona ne è consentito l'uso a « cacciata ».

Art. 5.

RETI SEMPLICI:

1. — *Oltanina*, nome volgare: antanina. (Specialmente usata per la pesca del pesce persico e del salmerino). Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete metri uno. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 25 nè superiore a mm. 28.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico (dal 15 aprile al 14 maggio) e del salmerino (dal 10 novembre al 31 dicembre). In quest'ultimo periodo — fermo restando il periodo di divieto di pesca al salmerino — è consentito l'uso di detta rete esclusivamente per la pesca a « cacciata » e cioè non da posta.

2. — *Pala*, nome volgare: pala. (Specialmente usata per la pesca della trota e del coregono). Lunghezza massima della rete metri settecentocinquanta. Altezza massima della rete m. 16. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 40.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della trota (dal 15 ottobre al 15 gennaio), del coregono (dal 15 dicembre al 15 gennaio, e del salmerino (dal 10 novembre al 31 dicembre). E' fatto assoluto divieto di usare detta rete alla « posta » durante tutto il mese di giugno di ogni anno, nel tratto a valle della congiungente del porto di Iseo (col porto di Predore).

3. — *Paletta*, nome volgare: paletta. (Specialmente usata per la pesca del salmerino, del persico e della sardina). Lunghezza massima della rete metri sessanta. Lunghezza minima della rete m. 25. Altezza massima della rete m. 4. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 25, nè superiore a mm. 27.

E' vietato l'uso di detta rete durante il periodo di divieto di pesca del salmerino (dal 10 novembre al 31 dicembre), del persico (dal 15 aprile al 14 maggio) e della sardina (dal 5 maggio al 5 giugno). L'altezza di detta rete è fissata nella tassativa misura di metri 4.

4. — *Gerola*, nome volgare: gerola. (Usata per la pesca dell'alborella). Lunghezza massima della rete metri centocinquanta. Altezza massima della rete metri cinque. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. sette e non superiore a mm. 10.

5. — *Scarolì*, nome volgare: scorolì. (Specialmente usata per la pesca del vairone). Lunghezza massima della rete m. 100. Altezza massima della rete metri 1. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 8, nè superiore a mm. 15.

Art. 6.

ATTREZZI VARI:

1. — *Bertovello*, nome volgare: bertael. (Specialmente usato per la pesca della tinca, del pesce persico e del luccio). Lunghezza massima della rete metri tre. Lunghezza minima dell'attrezzo metri due. Diametro massimo di apertura della bocca metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 14, nè superiore a mm. 25.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico (dal 15 aprile al 14 maggio), della tinca (dal 1° al 30 giugno) e del luccio (dal 20 marzo al 10 aprile).

2. — *Tamburello*, nome volgare: tamburel. (Specialmente usato per la pesca dell'alborella, della scardola e del vairone). Lunghezza massima dell'attrezzo metri uno e cinquanta. Diametro massimo di apertura della bocca centimetri cinquanta.

3. — *Bilancia*, nome volgare: balansì. Lato massimo della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci.

L'uso di detta rete è vietato da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole. E' consentito l'uso di notte per il periodo dal 5 giugno al 15 luglio di ogni anno della bilancia, sempre con il lato massimo di mt. 1,50, però con il lato delle maglie di misura non inferiore a mm. 20.

4. — *Tirlindana* a più ami o cucchiai, nome volgare: borò. (Specialmente usata per la pesca della trota). L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca della trota (dal 15 ottobre al 15 gennaio).

5. — *Tirlindana* a un solo amo o cucchiaio, nome volgare: dindana. (Specialmente usata per la pesca del luccio). L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio (dal 20 marzo al 10 aprile).

6. — *Tirlindana* a più ami o cucchiai, nome volgare: dindana. (Specialmente usata per la pesca della trota e della sardina). L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca della trota (dal 15 ottobre al 15 gennaio) e della sardina (dal 5 maggio al 5 giugno).

7. — *Pescaie fisse con reti*, nome volgare: parade, peschè. (Specialmente usata per la pesca alle anguille). Da usarsi limitatamente nei diritti esclusivi di pesca esistenti.

Il bertovello e cogollo, da usarsi esclusivamente nelle pescaie fisse con reti, deve avere le seguenti caratteristiche: lunghezza massima metri tre. Lunghezza minima metri due e diametro massimo di apertura della bocca metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quattordici.

8. — *Forone*, nome volgare: furù. (Specialmente usato per la pesca della tinca, del luccio, ecc.). Il peso dell'attrezzo non deve superare i cinque chilogrammi. La distanza tra le punte non deve essere inferiore a

centimetri quattro. L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca (dal 1° al 30 giugno).

9. — *Palamiti*, nome volgare: spaderna. (Specialmente usate per la pesca delle anguille). Ogni palamita non può avere più di cinquecento ami. La distanza tra un amo e l'altro non deve essere inferiore a metri tre.

10. — *Canna con o senza mulinello*: ad uno o più ami o lanzette, nel numero massimo di due canne per pescatore.

11. — *Cavedanera*, nome volgare: Cavedanera.

12. — *Fascina per peschiera*, nome volgare: Peschiera. (Specialmente usata per la pesca di scazzoni e gamberetti).

Art. 7.

Norme varie

a) la misura delle maglie si prende a rete bagnata, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi;

b) è sempre vietata la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa;

c) chi esercita la pesca con le reti denominate « pala e bastardina » può far uso, esclusivamente quale attrezzo ausiliario e, cioè, per il recupero dei pesci già catturati, dell'attrezzo denominata « guada ».

Il lato delle maglie di detto attrezzo non deve essere inferiore a millimetri trentacinque.

d) chi esercita la pesca con la bilancia, con le tirlindane, con la canna e con la cavedanera e con palmiti o spaderne può far uso, esclusivamente quale attrezzo ausiliario e, cioè, per il recupero del pesce già catturato dell'attrezzo denominato guadino. Il lato delle maglie di detto attrezzo non deve essere inferiore a millimetri 10.

e) chi esercita la pesca con la « fascina per peschiera » può fare uso, esclusivamente quale attrezzo ausiliario e, cioè, per il recupero dei pesci o crostacei già catturati, dell'attrezzo denominato « guada ». Il lato delle maglie di detto attrezzo non deve essere inferiore a mm. 3, nè superiore a mm. 7;

f) tutte le reti con le relative segnalazioni debbono essere salpate dalle acque e portate a riva alle ore 12 di ogni sabato per essere riposte in pesca ogni successiva domenica alle ore 19, per il periodo dal 1° maggio al 30 settembre, od alle ore 16, per il periodo dal 1° ottobre al 30 aprile;

g) le reti e gli attrezzi da pesca consentiti con il presente decreto che non abbiano le nuove misure prescritte, ma che abbiano quelle previste dal decreto ministeriale 26 ottobre 1967, possono essere usati fino al loro consumo e, comunque, non oltre un anno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

h) la dotazione massima, consentita ad ogni pescatore per l'uso delle reti sopramenzionate rimane così fissata:

Tremaglio grande e scarolì, m. 100, congiunzione compresa;

Gerola e oltanina, m. 150, congiunzione compresa;

Tremaglio piccolo, m. 200, congiunzione compresa;

Paletta m. 300, congiunzione fino a m. 100 (massimo file n. 3);

Tencaro, m. 400, congiunzione compresa;

Pala, m. 750, congiunzione compresa;

Bertovello o tamburello n. 25.

Se la pesca viene esercitata da due o più pescatori sul medesimo natante, le dotazioni di cui sopra possono, come massimo essere raddoppiate;

h-bis) è sempre vietato ad un pescatore che ha deposto le proprie reti, deporre o salpare le reti di proprietà di altro pescatore;

i) ad integrazione dei tempi di divieto per le varie specie ittiche previste dal regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, si fissano i seguenti periodi di divieto per la pesca delle seguenti specie ittiche:

salmerino, dal 10 novembre al 31 dicembre;

luccio, dal 20 marzo al 10 aprile;

pesce persico, dal 15 aprile al 14 maggio;

agone (alosa o sardina), dal 5 maggio al 5 giugno;

l) ad integrazione delle misure minime previste dal soprarichiamato regio decreto 22 novembre 1914, numero 1486, vengono fissate le seguenti misure per la pesca di alcune specie ittiche lacustri:

luccio, cm. 30 - persico, trota, salmerino e trota iridea, cm. 20.

m) è sempre vietato l'uso a strascico delle reti contemplate nel presente decreto;

m-bis) è vietata la pesca con reti « gerola » sino a m. 30 dalla riva per il periodo dal 1° giugno al 15 luglio di ogni anno, nelle seguenti zone di fregola dell'alborella:

1) provincia di Bergamo: lungo l'intera sponda lacuale del comune di Tavernola;

2) provincia di Brescia: dal ristorante Palafitte in comune di Sulzano, fino al porto di Sale Marasino.

Nelle predette zone e per il periodo suddetto le reti « gerola » dovranno essere poste perpendicolarmente alla riva fermo restando la distanza di m. 30 dalla riva medesima.

Per tutte le altre zone la pesca con « gerola » per il periodo predetto è permessa solo a « cacciata ».

n) per la pesca a « cacciata » è consentito l'uso del sasso (o batocchio) o pertica;

o) è consentita la pesca col fucile subacqueo limitatamente ai tratti di sponde lacuali compresi:

per la provincia di Bergamo, dal ristorante Grè in comune di Castro fino alla località Zù in comune di Riva Solto;

per la provincia di Brescia, dal porto di Garzano al porto di Siviano in comune di Monte Isola (tratto a nord dell'isola omonima);

a condizione però che vengono osservate le seguenti norme, previste dal regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963:

1) il fucile subacqueo può essere usato soltanto dai maggiori di anni 16 e deve essere tenuto in posizione di armamento soltanto in immersione;

2) il pescatore subacqueo durante l'immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante portante una bandiera rossa ben visibile;

p) è consentito alle amministrazioni provinciali competenti per territorio, riservare un tratto di sponda lacuale per lo svolgimento di gare di pesca, e ciò limitatamente al giorno della gara ed al pomeriggio precedente;

q) i contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno perseguiti a norma di legge;

r) dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono revocati i decreti indicati nelle premesse e tutte le altre disposizioni concernenti la regolamentazione della pesca nelle acque del lago d'Iseo;

s) il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1969

p. Il Ministro: COLLESELLI

(7308)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località di San Nicola nel comune di Cerveteri.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Roma, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 agosto 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la località San Nicola nel comune di Cerveteri;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cerveteri;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituita da un'ampia distesa di campagna, con zone alberate, in prossimità del mare e del magnifico castello di Palo col suo grandioso parco, forma una notevole bellezza panoramica; la statale Aurelia, inoltre, e la ferrovia costituiscono un punto pubblico di visuale verso il predetto castello, la campagna ed il mare;

Decreta:

La località di S. Nicola sita nel territorio del comune di Cerveteri ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dall'attraversamento ferroviario (linea Roma-Pisa) della deviazione stradale dall'Aurelia per Palo-Castello Odescalchi, il limite del vincolo segue la detta strada per Palo, giunge al lato est della particella catastale 28 (esclusa) del foglio 77 e lungo questo lato perviene al mare, prosegue, verso est, lungo il mare sino ad incontrare il confine comunale Cerveteri-Roma, quindi percorre detto confine comunale fino ad incontrare la ferrovia Roma-Pisa, segue questa sino all'attraversamento della derivazione stradale dall'Aurelia per Palo-Castello Odescalchi.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Cerveteri provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 luglio 1969

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
PELLICANI

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 50

Oggi, 23 agosto 1966, presso la soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza S. Ignazio n. 152, Roma, si è riunita la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) CERVETERI - Palo - Loc. S. Nicola, compresa tra la ferrovia ed il mare - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La commissione provinciale propone all'unanimità di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 5 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la loc. S. Nicola nel comune di Cerveteri, compresa entro il seguente perimetro: partendo dall'attraversamento ferroviario (linea Roma-Pisa) della deviazione stradale dall'Aurelia per Palo-Castello Odescalchi il limite del vincolo segue la detta strada per Palo, giunge al lato est della partic. catast. 28 (esclusa) del foglio 77 e lungo questo lato perviene al mare, prosegue, verso est, lungo il mare sino ad incontrare il confine comunale Cerveteri-Roma, quindi percorre detto confine comunale fino ad incontrare la ferrovia Roma-Pisa, segue questa sino all'attraversamento della derivazione stradale dall'Aurelia per Palo-Castello Odescalchi.

(7312)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico ed aree limitrofe nel comune di Cosenza.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cosenza per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 9 marzo 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'area del centro storico e zone limitrofe, sita nel comune di Cosenza;

Sonsiderato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della prescrita legge all'albo del comune di Cosenza;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè essa ha come fulcro il centro storico della vecchia Cosenza che si adagia con pittoresco insediamento urbano lungo il pendio del colle S. Pancrazio e, adeguandosi alle ondulazioni del terreno, poggia anche lungo le rive del fiume Crati, proprio nella zona in cui avviene la sua confluenza col Busento, celebre corso d'acqua per il leggendario ricordo della sepoltura di Alarico; la mirabile composizione urbana ricca di chiese monumentali, di palazzi importanti si conclude, dopo una pausa di verdi pendii, con il grandioso splendido Castello Svevo, orgoglio e vanto della città: l'abitato con effetto pittoresco sfuma verso la campagna con caratteristiche borgate minori e casolari isolati in un paesaggio che si articola fra ridenti colli e vallate solcate da torrenti fra le quali famoso, per la storia, il Vallone di Rovito;

Decreta:

L'area del centro storico e zone limitrofe sita nel territorio del comune di Cosenza ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

cominciando dal ponte detto di Alarico sul Crati: il ponte stesso, la discesa che congiunge il ponte con piazza XX Settembre, piazza Matteotti, viale Trieste in parte, via Trento in parte, via Montello, via Bengasi in parte, via Domenico Milelli, piazza Amendola, via Asmara sino a raggiungere il vertice est del mappale 51, indi attraversato il Busento alla sua confluenza col torrente Iassa, il torrente Iassa stesso che segna il confine tra il comune di Cosenza e quello di Dipignano. Tale limite naturale fino alla confluenza dello Iassa con il torrente Albicello, il torrente Albicello sino al punto in cui esso raggiunge il vertice ovest del mappale 136, il mappale 136 stesso, i mappali 137 e 139. Breve tratto della strada statale Silana per Aprigliano sino al suo incrocio con la strada vicinale Serra Caruso, tutto lo sviluppo della strada vicinale di Serra Caruso, sino al mappale 26, il mappale 26 stesso, il fondo denominato Acqua Forge sino alla sua confluenza col Crati, tratto del fiume Crati sino alla sua confluenza con il torrente Ispice. Da questo punto, confine con il comune di Rovito e confine col comune di Zumpano fino alla confluenza del canale Cannuzzo col Crati, altro tratto del Crati sino a ritornare al ponte di Alarico.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cosenza.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Cosenza provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 luglio 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cosenza

Oggi 9 marzo 1968, presso la sede della soprintendenza ai monumenti della Calabria sita in piazza Europa n. 14 Cosenza, debitamente convocata si è riunita la commissione per le bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Cosenza per discutere i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1) COSENZA - Centro storico e zone limitrofe.

(*Omissis*).

Per cui il vincolo proposto e così descritto:

« Cominciando dal ponte detto Alarico sul Crati: il ponte stesso, la discesa che congiunge il ponte con piazza XX Settembre, piazza Matteotti, viale Trieste in parte, via Trento in parte, via Montello, via Bengasi in parte, via Domenico Milelli, piazza Amendola, via Asmara sino a raggiungere il vertice est del mappale 51, indi attraversato il Busento alla sua confluenza con torrente Iassa, il torrente Iassa stesso che segna il confine tra il comune di Cosenza e quello di Dipignano. Tale limite naturale fino alla confluenza dello Iassa con il torrente Albicello, il torrente Albicello sino al punto in cui esso raggiunge il vertice ovest dal mappale 136, il mappale 136 stesso, i mappali 137 e 139. Breve tratto della strada statale Silana per Aprigliano sino al suo incrocio con la strada vicinale Serra Caruso, tutto lo sviluppo della strada vicinale di Serra Caruso sino al mappale 26, il mappale 26 stesso, il fosso denominato Acqua Forge sino alla sua confluenza col Crati, tratto del fiume Crati sino alla sua confluenza con il torrente Ispice. Da questo punto, confine con il comune di Trenta, confine con il comune di Rovito e confine col comune di Zumpano fino alla confluenza del canale col Crati, altro tratto del Crati sino a ritornare al ponte di Alarico ».

(*Omissis*).

Messa ai voti la presente proposta di vincolo essa viene approvata all'unanimità.

Il presidente, constatata la maggioranza assoluta di assensi per il vincolo proposto, dichiara a nome della commissione ed ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato il vincolo per il centro storico di Cosenza e zone limitrofe.

(7311)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1969.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 1248 del 24 dicembre 1967, con la quale l'amministrazione provinciale di Napoli ha chiesto la classificazione a provinciale della strada « Via dell'Amicizia » nel comune di Ischia;

Visto il voto n. 274 dell'11 febbraio 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la suddetta strada possa essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 4, lettera *d*) della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Via dell'Amicizia » nel comune di Ischia, per una lunghezza di km. 0+900 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1969

(7448) *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1969.

Variazioni del saggio d'interesse sulle anticipazioni e del tasso di sconto presso la Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 7 giugno 1958;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 24 marzo 1969;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156, del 23 giugno 1969;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

Art. 1.

A decorrere dal 14 agosto 1969 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente ed a scadenza fissa, presso la Banca d'Italia, è aumentata dal 3,50% al 4%; restano invariate le maggiorazioni previste dal decreto ministeriale del 22 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 24 marzo 1969, per le anticipazioni a scadenza fissa.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data del 14 agosto 1969, la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è aumentata dal 3,50% al 4%; resta invariata nella misura dell'1,50% la maggiorazione prevista all'art. 2 del decreto ministeriale 21 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 23 giugno 1969.

Per le operazioni relative a cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-1963 e 1963-1964, nonchè relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata nella misura del 3,50%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1969

(7709) *Il Ministro*: COLOMBO

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 4 agosto 1969.

Proroga della gestione commissariale del comune di S. Cesario di Lecce.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1969 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di S. Cesario di Lecce per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata allo stesso decreto.

Con decreto prefettizio n. 36/13.1 del 5 maggio 1969, la gestione commissariale è stata prorogata di mesi tre.

Il commissario si trova tuttora nella necessità di dover definire numerosi e complessi problemi di amministrazione per riportare alla normalità la situazione della civica azienda, scossa nella sua organizzazione funzionale dal periodo di carenza dell'Amministrazione ordinaria.

Allo scopo, pertanto, di assicurare alla gestione commissariale la possibilità di completare la impostazione del programma amministrativo in corso, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale di altri tre mesi, ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A ciò si è provveduto con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Lecce, addì 4 agosto 1969

Il prefetto: MARCHEGIANO

IL PREFETTO DI LECCE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1969, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di S. Cesario di Lecce e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, il dott. Renato Cupri;

Visto il decreto prefettizio n. 36/13.1 del 5 maggio 1969, con il quale la gestione commissariale è prorogata di mesi tre;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di S. Cesario di Lecce, affidata al consigliere di 1ª classe dott. Renato Cupri, è prorogata di mesi tre dal 7 agosto 1969.

Lecce, addì 4 agosto 1969

(7541) *Il prefetto*: MARCHEGIANO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di statistica e di diritto tributario presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo sono vacanti la seconda cattedra di statistica e la cattedra di diritto tributario, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7550)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Incidenti dovuti a recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti: segnalazioni, sopraluoghi, relazioni. (Circolare n. 33/1969).

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925;

Considerata l'opportunità di disciplinare in modo organico la delicata materia di rilevamento degli incidenti dovuti a recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti e di impartire precise disposizioni sulle segnalazioni, indagini e relazioni da effettuare quando si verifichino gli incidenti stessi;

Presi gli opportuni accordi con l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

dispongo quanto segue:

A. - *Doveri delle ditte*

1. — Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, un recipiente per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, nel momento in cui questo dia luogo ad un incidente (e cioè chi lo sta usando o chi lo sta trasportando o chi lo ha in deposito, etc.), è tenuto a dare comunicazione dell'incidente stesso alla direzione compartimentale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (M.C.T.C.) ed alla sezione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.) nelle cui circoscrizioni territoriali si è verificato l'incidente.

2. — Non appena avuto notizia dell'incidente, poi, la ditta proprietaria del recipiente (o eventualmente un ufficio periferico di questa) ovvero, nel caso di bombole per metano, l'ufficio di zona dell'E.N.I., dopo aver provveduto alla segnalazione urgente di cui al punto 1 ove risulti che l'utente abbia omesso di farla, invierà in ogni caso sommaria descrizione scritta dello incidente agli uffici menzionati al punto 1, dandone conoscenza:

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., Roma;

Al Ministero del lavoro - Direzione generale rapporti di lavoro, Roma;

Alla Presidenza A.N.C.C. - Via Urbana, 167, Roma.

3. — Ove l'incidente avvenga quando il recipiente sia comunque in possesso di una ditta che provvede al caricamento di gas in bombole o di una stazione di caricamento di metano o di altra organizzazione del genere, questa dovrà provvedere sia alla segnalazione di cui al punto 1, sia alla comunicazione di cui al punto 2.

4. — In ogni caso le ditte debbono tenere i relitti del recipiente esploso a disposizione dei tecnici della M.C.T.C. e dell'A.N.C.C., semprechè essi non siano stati sequestrati dalla autorità giudiziaria.

B. - *Compiti degli Uffici di vigilanza*

1. — Ricevuta segnalazione di incidenti che hanno interessato i recipienti in parola, le direzioni compartimentali si metteranno in contatto, attraverso le vie brevi con le sezioni dell'A.N.C.C. o viceversa per la effettuazione di un sopralluogo collegiale.

Qualora sia impossibile la effettuazione immediata del sopralluogo di cui sopra, il tecnico più prontamente disponibile di una delle due amministrazioni si recherà sul posto per i primi rilievi, fermo restando che dovrà seguire sempre un sopralluogo collegiale, tranne nei casi nei quali il danneggiamento o l'esplosione del recipiente siano dovuti ad evidenti cause esterne e cioè siano in modo indubbio la conseguenza e non la causa dell'incidente.

In tale ultimo caso sarà sufficiente che il tecnico recatosi sul posto per primo avverta l'ufficio dell'altra amministrazione attraverso le vie brevi.

2. — Degli incidenti che abbiano provocato morti o feriti gravi, gli uffici periferici daranno immediata comunicazione telegrafica alle rispettive sedi centrali.

3. — Sull'esito del sopralluogo collegiale sarà compilata una relazione comune, a firma dei tecnici delle due amministrazioni che lo hanno effettuato. Tale relazione deve essere redatta tenendo presenti le finalità prevenzionistiche dell'opera di vigilanza della Motorizzazione civile e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione. In linea di massima essa deve seguire lo schema e contenere le notizie di cui all'allegato, semprechè ovviamente ciò sia possibile, nulla vietando che, a loro giudizio, i relatori aggiungano ogni altro elemento da loro ritenuto utile.

Nel caso di incidente dovuto a cause esterne sarà sufficiente che il tecnico recatosi sul posto rediga una breve comunicazione.

Le relazioni verranno trasmesse ufficialmente dalle direzioni periferiche — che aggiungeranno le proprie eventuali considerazioni — alle rispettive sedi centrali; le comunicazioni verranno trasmesse ufficialmente dalla direzione periferica dell'amministrazione cui appartiene il tecnico che l'ha redatta alle sedi centrali di ambedue le amministrazioni, dandone conoscenza allo ufficio periferico dell'altra amministrazione.

C. - *Esame di laboratorio dei relitti*

1. — Ad eccezione dei casi in cui l'autorità giudiziaria abbia disposto diversamente, qualora i dirigenti degli uffici periferici o le sedi centrali delle due amministrazioni ritengano che i recipienti oggetto di incidente, ai fini di una migliore valutazione delle cause dell'incidente medesimo, debbano essere sottoposti a particolari indagini e prove, tutti i relitti e i frammenti recuperabili, verranno inviati alla Direzione centrale ricerche e sperimentazione dell'A.N.C.C. (via Urbana, 167, Roma); la spedizione dovrà essere effettuata a spese e cura dell'interessato; del che la sezione dell'A.N.C.C. dovrà opportunamente accertarsi.

2. — Dopo l'effettuazione delle prove, i relitti dei recipienti possono essere restituiti alla fabbrica od al proprietario che ne faccia richiesta, semprechè l'autorità giudiziaria non ne abbia disposto il sequestro.

D. - *Applicazione delle prescrizioni di cui al precedente capo* A

Gli uffici periferici sono pregati di vigilare, anche attraverso le notizie di stampa, che le disposizioni che precedono trovino applicazione presso ditte e privati e di intervenire per il necessario sopralluogo anche quando essi non abbiano avuto diretta comunicazione degli incidenti.

E. - *Recipienti danneggiati per cause d'incendio o di altro incidente*

Per tutti i recipienti che siano stati esposti all'azione di incendi o ad altri incidenti e che perciò siano stati sottoposti ad urti o a forti sopraelevazioni di temperatura e, se contenenti gas o miscela di g.p.l., a conseguenti aumenti di pressione, valgono le norme stabilite al punto 3 del capitolo VII della circolare 138/1958 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile D.G.M.C.T.C. notificata con nota 1891 del 16 febbraio 1959 a tutte le sezioni A.N.C.C.

F. - *Abrogazione di norme*

La presente abroga e sostituisce il capo 1 « Scoppi accidentali dei recipienti » del capitolo VII della parte I della circolare 138/1958 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale M.C.T.C. (Supplemento B. U. 9/1958) notificata con nota del 16 febbraio 1959 a tutte le sezioni dell'A.N.C.C.

Roma, addì 15 luglio 1969

Il Ministro: MARIOTTI

ALLEGATO

DATI E NOTIZIE DA RIPORTARE NELLE RELAZIONI
SU INCIDENTI RELATIVI A RECIPIENTI PER TRASPORTO GAS

I. - *Notizie di carattere generale*

1) Località (indirizzo, città, provincia);
Data (giorno, mese, anno, giorno della settimana);
ora in cui è avvenuto l'incidente.

2) Detentore e proprietario del recipiente, con l'indicazione dei loro completi indirizzi, ove diversi da quello di cui al punto I.

II. - *Descrizione dell'incidente*

3) Designazione e descrizione dell'ambiente o del mezzo di trasporto ove il recipiente si trovava al momento dell'incidente; particolarità delle relative apparecchiature od attrezzature.

Destinazione, impiego o simili del recipiente al momento dell'incidente.

4) Descrizione particolareggiata dell'incidente e delle circostanze che lo hanno preceduto.

III. - *Danni provocati dall'incidente alle persone*

5) Numero delle persone normalmente presenti nel raggio di azione dell'incidente; quando tale numero non sia determinabile indicare esplicitamente i relativi motivi (*a*).

6) Numero delle persone effettivamente presenti al momento dell'incidente nel suddetto raggio di azione.

7) Persone infortunate: loro numero; lesioni riportate da ciascuna; generalità (cognome, nome ed età), qualifica o mansione, anzianità di servizio nella ditta ove è avvenuto l'incidente, ed attività espletata al momento dell'incidente delle persone addette al recipiente o ad incarichi che implicano un contatto diretto col recipiente stesso; generalità e professione delle persone che, non avendo ragione di venire in contatto diretto col recipiente, siano state casualmente presenti al momento dello incidente.

IV. - *Danni provocati dall'incidente alle cose*

8) Genere ed entità dei danni alle cose (*b*).

V. - *Dati del recipiente oggetto dell'incidente punzonature certificazioni*

(nel caso in cui più recipienti siano stati oggetto di incidenti, le notizie di cui appresso debbono essere date per ciascun recipiente).

9) Tipo del recipiente e materiale costitutivo.
10) Fluido per il quale è stato collaudato.
11) Costruttore del recipiente (indicare il nome della Ditta).
12) Numero d'ordine di fabbricazione.
13) Pressione massima di carica (per i soli gas compressi e disciolti).
14) Peso massimo di carica (per i gas liquefatti).
15) Caratteristiche dimensionali del recipiente (altezza, diametro, spessore).
16) Capacità.
17) Tara originaria.
18) Rapporto fra la tara originaria e la capacità.
19) Tara all'ultima verifica e calo percentuale rispetto alla tara originaria.
20) Data dell'approvazione.
21) Date delle revisioni: si dovrà porre in evidenza se il recipiente è in regola con le norme relative alle verifiche ordinarie e straordinarie, in base alle punzonature e, se possibile, al certificato (*c*).
22) Punzonature sul recipiente: da esporre quando la individuazione dei dati di cui ai punti precedenti è dubbia, per lettura incerta, per essere il recipiente estero o simili; ovvero quando i relatori lo ritengano utile, per qualsiasi motivo, alla indagine (*d*).
23) Evidenziamento di eventuali osservazioni riportate sul certificato o di eventuali caratteristiche particolari del recipiente.

VI. - *Possibili cause dell'incidente*

24) Genere e caratteristiche del servizio svolto dal recipiente.
25) Stato di conservazione del recipiente; eventuali corrosioni; loro localizzazione.
26) Gas contenuto nel recipiente al momento dell'incidente (quando sia diverso da quello per il quale esso è stato collaudato).
27) Pressione al momento dello scoppio (quando sia nota da elementi obiettivi).
28) Condizioni del recipiente dopo l'incidente ed, in particolare, tipo della rottura (eventuale schizzo): rilievi effettuati a vista sui relitti con particolare riferimento alle sezioni di frattura.
29) Spessore delle pareti lungo i lembi delle fratture.
30) Peso dei relitti e, se completi, rapporto fra tale peso e la tara originaria.
31) Cause dell'incidente (accertate o presunte).

VII. - *Precedenti incidenti*

32) Notizie in merito ad altri eventuali incidenti verificatisi nello stesso luogo nell'ultimo quinquennio.
33) Richiami ad altri incidenti assimilabili a quello in esame che siano a conoscenza dei relatori.

VIII. - *Conclusioni.*

34) Conclusioni ed ogni altro elemento, particolarità, osservazione e suggerimento ritenuto utile dai relatori per trarne argomenti di studio per prevenire il ripetersi di incidenti analoghi.

Note:

(*a*) Per raggio di azione dell'incidente intendersi la distanza entro la quale sono stati constatati danni, anche soltanto alle cose, provocati dall'incidente stesso.

(*b*) Esclusi i recipienti oggetto dell'incidente e compresi quelli danneggiati nell'incidente stesso.

(*c*) Salvo i casi di impossibilità — il cui motivo deve essere indicato nella relazione — alla relazione stessa deve essere allegata copia fotostatica del certificato di approvazione del recipiente oggetto dell'incidente.

(*d*) Quando il recipiente si sia rotto in frammenti, è necessario cercare di ricomporre l'ogiva, per disporre le punzonature nell'ordine originario.

(7545)

MINISTERO DELLA DIFESA

Perdita di decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 29 maggio 1969
registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1969
registro n. 19 Difesa, foglio n. 356

Rossi Antonio, nato a Torino il 12 giugno 1913, soldato, D. M. Brescia. — E' incorso, dalla data del presente decreto, nella perdita della croce al valor militare concessagli con decreto presidenziale 9 giugno 1950 - Bollettino ufficiale 1950, disp. 15, pagina 2013 - e del relativo assegno annuo, nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra di cui è insignito.

(7488)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 99 Mod. 241 D.P. — Data: 30 ottobre 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Cuneo. — Intestazione: Legati Danilo. — Titoli del debito pubblico: al portatore 2. — Capitale L. 93.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa averví interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 luglio 1969

(7092)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 152

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 agosto 1969

1 Dollaro USA	629,10
1 Dollaro canadese	583,025
1 Franco svizzero	146,06
1 Corona danese	83,615
1 Corona norvegese	88,13
1 Corona svedese	121,61
1 Fiorino olandese	174,16
1 Franco belga	12,491
1 Franco francese	113,475
1 Lira sterlina	1498,85
1 Marco germanico	157,985
1 Scellino austriaco	24,378
1 Escudo Port.	22,095
1 Peseta Sp.	9,018

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 14 giugno 1935, n. 1043/R/Gab. con cui alla signora Sinn Monica fu Giovanni, nata a Caldaro il 20 aprile 1887, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Sini;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 26 marzo 1969 dalla signora Sini Federica ved. Ortler, nata a Caldaro il 22 aprile 1914, figlia della predetta, in atto residente ad Appiano, via S. Anna n. 24;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966 con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 14 giugno 1935, numero 1043/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca, il cognome della signora Sini Federica vedova Ortler, nata a Caldaro il 22 aprile 1914, residente ad Appiano, via S. Anna n. 24, viene ripristinata nella forma tedesco di Sinn.

Il sindaco del comune di Appiano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 15 luglio 1969

Il Vice commissario del Governo
MASCI

(7361)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Concorso pubblico per esami a venti posti di consigliere in prova nella categoria direttiva - ruolo amministrativo e di propaganda.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a venti posti di consigliere in prova nella categoria direttiva — ruolo amministrativo e di propaganda presso l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

In aggiunta ai posti messi a concorso l'ente si riserva la facoltà di conferire in tutto od in parte gli ulteriori posti disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria.

Dei predetti posti la percentuale del 20% è riservata al personale in servizio presso l'ente alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè — in continuità di rapporto di impiego — alla data di decorrenza della nomina in prova e che sia comunque in possesso del prescritto titolo di studio.

Ove non risultassero conferibili al personale medesimo tali posti saranno ricoperti mediante assegnazione ai candidati estranei all'istituto secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio oppure in scienze politiche e sociali od altro diploma di laurea equipollente.

Sono ammessi a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 5 della delibera normativa del 15 marzo 1965, relativa alle modifiche al regolamento organico del personale dell'E.N.P.I., approvata con decreto ministeriale 15 maggio 1965, anche gli impiegati della categoria di concetto, ruolo di ragioneria e di segreteria dell'E.N.P.I., che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

a) rivestano qualifica non inferiore a ragioniere di 2ª classe o segretario di 2ª classe nella categoria di concetto, ruolo di ragioneria e di segreteria;

b) abbiano una anzianità di effettivo servizio di almeno dieci anni;

c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado;

d) abbiano riportato nell'ultimo triennio qualifica non inferiore ad « ottimo ».

Art. 3.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltrechè del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non superiore ai 32 anni salvo le elevazioni consentite per quest'ultimo limite dalle disposizioni di legge vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al successivo art. 4.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestano alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, la qualifica di impiegato di ruolo dell'E.N.P.I., dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni.

Per il personale dell'E.N.P.I. assunto a norma dell'art. 13 della deliberazione del consiglio di amministrazione 15 marzo 1965 il requisito del limite di età deve essere posseduto all'atto dell'assunzione;

3) buona condotta civile e morale;

4) idoneità fisica all'impiego.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

Il limite massimo di età di 32 anni di cui al punto 2) dell'art. 3 è elevato:

1) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni; anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previstid all'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge del 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del Continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

m) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone d'intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746.

3) Il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

4) Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5) Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione e dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa e gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto del 12 luglio 1923, n. 149, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3, secondo comma, della legge stessa, e per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

c) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro, nonchè per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio.

6) Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

7) Per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari ed incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai punti 1), 2) e 3), ed ai punti 6) e 7) sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

8) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 punto 2) comma secondo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Le domande di ammissione, indirizzate alla direzione generale dell'E.N.P.I. — Servizio affari generali e personale — Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria, 220 Roma —, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata o fatte pervenire, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gezzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le domande presentate direttamente alla direzione generale sarà rilasciata apposita ricevuta.

Per le domande spedite in piego raccomandato, la data di invio è stabilita dal timbro dell'ufficio postale di partenza.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando; per i dipendenti della categoria di concetto dell'E.N.P.I. il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma secondo del bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

g) immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'ente stesso.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'E.N.P.I. è sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'ente, a norma dell'art. 7 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

All'atto di presentazione per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti, al fine dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente munita della firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio.

In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario, concessione *C*, se dipendenti da amministrazioni dello Stato oppure carta di identità rilasciata dal comune o il porto d'arme o la patente automobilistica o il passaporto.

Nei confronti del personale dipendente dall'ente che sosterrà le prove di esame, i giorni occorrenti per la partecipazione al concorso saranno considerati a titolo di congedo straordinario.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, per ciascuna delle quali saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, ed in una prova orale secondo il seguente programma:

1ª *prova*: diritto privato (civile e commerciale);

2ª *prova*: diritto costituzionale ed amministrativo;

3ª *prova*: diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e su elementi di economia politica, nonchè su: struttura, organizzazione e compiti istituzionali dell'E.N.P.I.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate per quanto applicabili, le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono la ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva dei posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire alla Direzione generale dell'E.N.P.I. — Servizio affari generali e personale — divisione stato giuridico del personale, via Alessandria, 220, Roma, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo art 11.

I concorrenti dichiarati vincitori che abbiano superato i trentadue anni e che abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso, debbono far pervenire alla direzione generale dell'E.N.P.I. — Servizio affari generali e personale — divisione stato giuridico del personale, sotto pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 13 gli appositi documenti elencati nell'art. 11 salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini considerati nel precedente comma.

Art. 11.

I candidati che abbiano superato la prova orale e le prove pratiche e che abbiano titoli da far valere ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina, dovranno produrre, nei termini di cui al precedente art. 10, i seguenti documenti:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta da bollo da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1945 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito, n. 27200/om. in data 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina, numero 202800/Od, in data 8 luglio 1948, dello stato maggiore della Aeronautica, ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalla autorità competente;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1945 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex-colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza delle deportazioni o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato alla precedente lettera a);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il modello 69-ter, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contrattato l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

e) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno comprovare la loro qualifica mediante un attestato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, a termini della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1945 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato alla precedente lettera a);

c) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

d) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un attestato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

4) i figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui usufruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro a seguito di lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare, il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

d) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle dei caduti:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere a), b), e c) della voce orfani, nonchè le madri le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra non rimaritate dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio dovranno produrre, su carta da bollo da L. 400, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

b) le madri, le vedove e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, della competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, del prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità del modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri;

e) i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consiliari italiane, su carta da bollo da L. 400;

f) i profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra; i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza. I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) dipendenti dalle amministrazioni dello Stato o da altre pubbliche amministrazioni:

a) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 400 con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono; da cui risultino la data di inizio e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica o dei Corpi di guardia di finanza, le guardie di pubblica sicurezza e gli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti dovranno produrre copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciata dall'autorità militare competente;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

f) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e del 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione fissato al precedente art. 5 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al primo comma dell'art. 10.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 12.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 9 e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti. A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo, sotto condizione del successivo accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica e ad accertamenti psicologici al fine di valutarne l'idoneità fisica e le capacità intellettuali.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata su «Notizie dell'E.N.P.I.». Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire alla direzione agenerale dell'E.N.P.I. — servizio affari generali e personale — divisione stato giuridico del personale, via Alessandria, 220, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, oppure copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta da bollo da L. 400.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti l'originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato, su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione non abbia oltrepassato il limite massimo di età stabilita nel precedente art. 3 punto 2).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale civile del comune di origine.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

E) certificato del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per i mutilati e gli invalidi civili e per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6, n. 3, della legge 5 ottobre 1962, n. 1593, e dell'art. 6, n. 3, della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado di invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'E.N.P.I. con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

G) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 10) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 400 debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare rispettivamente un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili, dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistata dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati sottoposti ancora alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400.

Art. 14.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente saranno nominati « consigliere » in prova nella categoria direttiva — ruolo amministrativo e di propaganda.

I candidati che abbiano conseguito la nomina in prova ove non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso la sede di assegnazione, decadranno dalla nomina.

Nel caso in cui alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori il presidente ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 15.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole.

Ove al termine dell'ulteriore periodo di prova permanga il giudizio sfavorevole, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente.

Per questi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

I candidati nominati in ruolo non potranno presentare istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

Art. 16.

Al personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al presente bando spetterà la retribuzione iniziale prevista per la qualifica di consigliere della categoria direttiva, ruolo amministrativo e di propaganda e cioe uno stipendio annuo lordo di L. 1.386.000 oltre la 13ª mensilità e le eventuali quote per aggiunta di famiglia, nonchè una gratificazione annuale di merito commisurata a due mensilità della retribuzione spettante per stipendio e quote di aggiunta di famiglia oltre ad una indennità integrativa speciale corrisposta per i soli mesi di effettivo servizio.

Art. 17.

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione nelle corrispondenti carriere del personale statale.

Roma, addì 30 giugno 1969

Il presidente: PREDA

Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Alla direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale - Via Alessandria, 220 - ROMA

Il sottoscritto — (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . . (prov. di . . . . . .) il giorno . . . . . . domiciliato in . . . . (prov. di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami a venti posti di consigliere nella categoria direttiva — ruolo amministrativo e di propaganda. Fa presente (solo per coloro che,

avendo superato il 32° anno di età alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di avere conseguito il diploma di laurea in . . presso l'università di . in data . . con punti . . I dipendenti della categoria di concetto dell'E.N.P.I. oltre al titolo di istruzione secondaria di secondo grado dovranno indicare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma secondo, punti *a*), *b*), *c*) e *d*).

Dichiara inoltre di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione nonchè i procedimenti penali pendenti.

Con riguardo agli obblighi militari dichiara .
(secondo i casi, di avere prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso .
di non avere prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo, o di rinvio in qualità di . (oppure perchè riformato o rivedibile).

Dichiara infine di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . . . .

Data, ...

Firma . . . . . . (1)

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dell'E.N.P.I. sarà sufficiente il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

(7354)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di tre posti di ispettore centrale di 2ª classe per la filosofia, pedagogia, psicologia e storia.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, numero 18-19 dell'1-8 maggio 1969, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 dicembre 1968, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di tre posti di ispettore centrale di 2ª classe per la filosofia, pedagogia, psicologia e storia indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1966.

(7267)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza.

Le prove scritte del concorso per esami a sei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, avranno luogo in Roma, presso l'Accademia di belle arti, via di Ripetta n. 222, nei giorni 6, 7 ed 8 ottobre 1969, alle ore 8,30.

(7466)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Deserzione del concorso per esami ad un posto di ingegnere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 25 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1968 (registro n. 7 Sanità, foglio n. 9), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 27 agosto 1968, con cui è stato bandito il concorso per esami a un posto di ingegnere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità;

Visto il decreto in data 15 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1969 (registro n. 3 Sanità, foglio n. 320), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 20 marzo 1969, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice;

Visti i decreti in data 10 marzo 1969 e 12 aprile 1969, in corso di registrazione alla Corte dei conti con i quali si è provveduto, rispettivamente, alla sostituzione del dott. Mario Guarino con il dott. Ennio Prozzo e della dott.ssa Anna Novella Zilli con il dott. Giuseppe Messina;

Visto il decreto 31 gennaio 1969, con il quale è stato fissato il diario delle prove scritte per i giorni 14, 15, 16 aprile 1969;

Considerato che nessuno dei candidati ammessi al concorso e regolarmente convocati si è presentato a sostenere le prove indicate;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il concorso per esami ad un posto di ingegnere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità di cui al decreto citato in premessa, è dichiarato deserto, perchè nessuno dei candidati ammessi si è presentato a sostenere le prove scritte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1969
Registro n. 6, *foglio n.* 122

(7363)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.